

***1 più importanti
Provvedimenti Legislativi
dell'Istituzione Scuola
dal settembre 1943
all'aprile 1945
nelle due Italie***

NOTAI - PATROO LEG.
CRITICI
INGEGNERI - ARCHITETTI
RAGIONIERI - TECNICI AGRIC.
INFERM. DIPLOM. E LEVATRICI
MEDICI - FARMAC. - VETERINARI
GEOMETRI - PERITI INDUST.
BELLE ARTI - ARCHIT. (ARTI)
GIORNALISTI - MUSICISTI
COMM. ARTE ANTICA E MODERNA
ATT. IND. ARTIG. D'ARTE APPL.
IST. PRIVATI DI EDUC. E ISTR.
INSEGNANTI PRIVATI



**Presidenza
della Provincia di Roma**

*Fortunato Depero: "Le professioni e le arti"
Grande mosaico in pietre policrome realizzato sulla parete esterna del
Museo delle Scienze. Roma - Eur: Anno 1942*

Agli iscritti

della Federazione Nazionale Autonoma Scuola - F.E.N.A.S.
del Sindacato Nazionale Autonomo Operatori Scuola - S.N.A.O.S.
del Sindacato Sociale Scuola - S.S.S.

sindacati costituenti la Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Introduzione:

Dopo i primi tre numeri dedicati alla “La Scuola Media nella memoria delle sue leggi”, alla “Normativa della scuola elementare” e “ai Provvedimenti legislativi emanati dal settembre 1943 all’aprile del 1945 nelle due Italie” desideriamo - in occasione del nuovo anno 2004 - fare omaggio ai nostri lettori, insieme al giornale, di questo opuscolo: il quarto della collana.

Questa volta pubblichiamo dei provvedimenti più significativi, l'intero testo normativo, così da poter mettere a disposizione un quadro completo dello specifico. Scopo della pubblicazione è quello di continuare a far conoscere il periodo travagliato del dopo 8 settembre 1943, quando sia pure per soli 19 mesi, si confrontarono in Italia due realtà diverse, un governo al Nord ed un altro al Sud. La linea di confine “Gustav” che divideva in due l'Italia correva dalla riva destra del fiume Garigliano presso Minturno (ad ovest), al fiume Sangro a sud di Ortona (ad est).

I testi, cinque per ciascun Governo riguardano il medesimo periodo. I decreti sono disposti in ordine cronologico e vi è da osservare che specialmente quelli emanati al Nord venivano pubblicati - dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri - sulla Gazzetta Ufficiale con notevole ritardo. A tale proposito come curiosità si è voluta riprodurre la prima pagina delle due Gazzette ufficiali (Nord e Sud), ognuna delle quali,

sia pure nel breve periodo, ha subito delle variazioni nel logo del frontespizio.

Fino a lunedì 18 ottobre 1943 continuò ad uscire a Roma la Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia e solo il 19 ottobre (1943) vide la luce il 1° numero della Gazzetta d'Italia della R.S.I. (vds. la riproduzione della prima pagina), che uscì tutti i giorni feriali fino al n. 80 del 6 aprile 1945, con cui si concluse la pubblicazione. Il numero romano nella data indicava l'anno dell'Era fascista e si conteggiava ogni 28 ottobre anniversario della marcia su Roma (1922).

Al Nord il Ministro Biggini volle riportare la scuola nell'alveo della cultura **Gentiliana** (egli era allievo ed estimatore del filosofo), da cui si era discostata con i provvedimenti del Ministro Bottai, ed emise da subito diversi atti normativi che aggiornavano e ridisegnavano l'ordinamento scolastico. Giunse a modificare anche il capitolo alunni (artt. 14-22) della legge 1° luglio 1940 - XVIII, n. 899 del Ministro Bottai relativa all'ordinamento della scuola media. Quest'ultimo decreto che comunque trovò attuazione, a differenza degli altri, non fu mai pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a seguito di un rilievo mosso dalla Ragioneria Generale dello Stato - IGOP - all'articolo 21, che prevedeva specifiche disposizioni per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Vi è da osservare inoltre, che il decreto n. 885 era stato già pubblicato con il n. 865 nella G.U. d'Italia del 14 febbraio 1944.

Con riferimento al Ministro Carlo Alberto Biggini è da tener presente che fu l'unico Ministro al Nord che rappresentò la continuità con il Governo precedente al 25 luglio 1943, avendo sostituito fin dal 6 febbraio dello stesso anno alla guida del Ministero dell'Educazione Nazionale Giuseppe Bottai. E' opportuno ricordare che quest'ultimo era stato il Ministro che fino al 1945 vantava il primato della più lunga permanenza in carica dalla proclamazione dell'Unità d'Italia: oltre sei anni (nov. 1936 - feb. 1943).

Al Sud la prima Gazzetta Ufficiale del Governo, denominata Serie Speciale, che si pubblicava nei giorni di mercoledì e sabato, uscì con il primo numero solo il 18 novembre 1943 (vds. riproduzione) e continuò ad essere pubblicata come Serie Speciale, fino al dicembre 1944. Con il mese di gennaio del 1945, la Gazzetta che, nel frattempo si ristampava a Roma a seguito dell'avvenuta liberazione della città (4 giugno 1944), e non più

a Salerno, iniziò ad uscire in edizione regolare nei giorni di martedì, giovedì e sabato.

Da un esame della normativa del Governo del Sud emanata dai cinque Ministri (Severi, Cuomo, Omodeo, De Ruggero ed Arangio Ruiz) che si alternarono nei quattro governi (Badoglio 1° e 2° ed Bonomi 1° e 2°), i provvedimenti degni di nota sono quelli pubblicati e scelti uno per ciascun Ministro.

Abbiamo voluto anche riportare specie per il Governo del Sud, i nomi dei vari Ministri che controfirmavano i vari provvedimenti così da dare anche un quadro più ampio sulla costituzione dei vari Gabinetti. Interessante la diversità della formula fra i Reggi Decreti “abbiamo decretato e decretiamo” e i decreti legislativi luogotenenziali “in virtù dell’autorità a noi delegata abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue”. Già allora per un equilibrio politico fra i partiti gli esponenti degli stessi si spostavano negli incarichi di Governo così che nel 2° Governo Badoglio figura nel decreto del Ministro Omodeo della Pubblica Istruzione la firma dal Guardasigilli Arangio Ruiz, che lascerà tale incarico per diventare Ministro della Pubblica Istruzione nel 2° Governo Bonomi.

Per il Ministro Leonardo Severi che iniziò a far pubblicare i primi decreti nella G.U. all’indomani del 25 luglio 1943 (nomina a Ministro) abbiamo scelto il decreto più significativo che però uscì nella G.U. solo il 19 febbraio 1944 quindi con il nome del successore (Cuomo) poiché nel frattempo egli si era dimesso da Ministro (11 febbraio). E appena il caso di ricordare che Severi era stato Direttore generale dell’istruzione media fino al 1928 e poi nominato al Consiglio di Stato.

L’auspicio è che questo nostro lavoro possa costituire una fonte storica per conoscere dati e notizie spesso ignorate.

In tempi cui è di moda accostarsi ai fatti con lo spirito della faziosità o della asetticità, riteniamo necessario ritrovare il desiderio di conoscere il vissuto nella sua interezza.

Roma 1 dicembre 2003

Il segretario generale

Prof. Agostino Scaramuzzino

Indice

Introduzione	pag. 1
Italia del Nord	pag. 5
D. Lg. del duce del 20 Dicembre 1943 - XXII, n. 866.....	pag. 7
D. Lg. del duce del 1 Dicembre 1943 - XXII, n. 885.....	pag. 8
D. Interministeriale 14 Agosto 1944 - XXII, n. 742.....	pag. 9
D. Interministeriale 7 Settembre 1944 - XXII, n. 743.....	pag. 12
D. Lg. del duce del 9 Dicembre 1944 - XXIII...(non pubbl.).....	pag. 16
Italia del Sud	pag. 19
Regio Decreto Legge del 27 Gennaio 1944, n. 58.....	pag. 21
Regio Decreto Legge del 16 Marzo 1944, n. 114.....	pag. 23
Regio Decreto Legge del 4 Giugno 1944, n. 158.....	pag. 24
D. Lv. Luogotenenziale del 7 Settembre 1944, n. 264.....	pag. 26
D. Lv. Luogotenenziale del 5 Aprile 1945, n. 238.....	pag. 28

~~~~~

## Abbreviazioni

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| D.Lg. del duce      | = Decreto legislativo del Duce        |
| R.D.L.              | = Regio Decreto Legge                 |
| D.Lv.Lgt.           | = Decreto legislativo luogotenenziale |
| D.Interministeriale | = Decreto interministeriale           |
| G.U.                | = Gazzetta ufficiale                  |

---

# Italia del Nord

---



**Parte della documentazione é stata acquisita consultando ACS, RSI, atti del Consiglio dei Ministri, 1943 - 1945, bb. 166, 167.**

# GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 19 ottobre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI                                                    |                    |                  | ALLA PARTE SECONDA          |                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| In Italia                                                                                  | Abb. annuo L. 100  | All'Estero       | Abb. annuo L. 200           | In Italia                               | Abb. annuo L. 120  |
| e Colonie                                                                                  | • semestrale » 50  |                  | • semestrale » 100          | • semestrale » 30                       | • semestrale » 60  |
|                                                                                            | • trimestrale » 25 |                  | • trimestrale » 50          | • trimestrale » 15                      | • trimestrale » 30 |
|                                                                                            | Un fascicolo » 2   | Un fascicolo » 4 | Un fascicolo » 2            | Un fascicolo » 4                        |                    |
| Al solo « <b>BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI</b> » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): |                    |                  |                             |                                         |                    |
| In Italia e Colonie                                                                        |                    |                  | Abbonamento annuo L. 50 —   | All'Estero                              |                    |
|                                                                                            |                    |                  | Un fascicolo - Prezzi vari. | Abbonamento annuo L. 100 —              |                    |
|                                                                                            |                    |                  |                             | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati. |                    |

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze, L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

rese: Estrazione del prestito in obbligazioni 4 % del già comune di Induno Olona. — Società finanziamenti esteri S.V.E.A. (già Società per lo Sviluppo Economico dell'Albania), in Roma: Estrazione di obbligazioni. — Municipio di Albino: Estrazione di obbligazioni. — Società anonima

# GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

Giovedì 5 Aprile 1945 - XXIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

### CONDIZIONI DI ABBONAMENTO IN ITALIA

|                            |                         |                             |                         |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Gazzetta Ufficiale Parte I | Annuo . . . . . L. 100  | Gazzetta Ufficiale Parte II | Annuo . . . . . L. 60   |
|                            | Semestrale . . . . . 50 |                             | Semestrale . . . . . 30 |

Bollettino delle estrazioni (Sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle): Annuo L. 50.  
Prezzo di vendita dei fascicoli separati della Gazzetta Ufficiale: L. 2 a copia

### MODALITÀ PER LE INSERZIONI

Il prezzo degli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale d'Italia » è di L. 4 per gli annunci giudiziari e di L. 5 per ogni altro annuncio, per ciascuna linea di scrittura o di cifre dell'annuncio originale comunicato per la inserzione, esclusa la intestazione, per la quale è dovuto un diritto fisso di L. 20 per gli annunci giudiziari e di L. 30 per gli altri annunci. Gli originali degli annunci devono essere redatti su carta da bollo da L. 5, o su carta uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo. Qualora l'annuncio sia stato scritto su carta da bollo a mezzo foglio con margini ridotti viene portato a 35 il numero delle sillabe consentito per ogni rigo ed il calcolo dei rigi sarà ottenuto moltiplicando per 1,25 il numero dei rigi e degli spazi di rigi occupati dal testo, esclusa, ben

s'intende, la intestazione per la quale rimane applicabile il diritto fisso nella misura suesposta. Gli avvisi con immediata scadenza di termini saranno pubblicati nel fascicolo della « Gazzetta Ufficiale d'Italia » del giorno « feriale » immediatamente successivo alla ricezione. Agli effetti del R. decreto-legge 5 gennaio 1940, n. 2, sull'importo di ciascuna inserzione dovrà essere applicata l'imposta generale sull'entrata in ragione del 2 %. Inoltre, agli effetti della legge sulle tasse di bollo, sull'importo degli annunci soggetti a tassa di pubblicità è dovuta la tassa proporzionale dell'1,50 %, comprensiva della tassa di bollo per quietanza e del diritto fisso a favore della Cassa di Previdenza dei Giornalisti.

Le richieste di abbonamento e inserzioni devono essere indirizzate alla Libreria dello Stato, Via Canova 31, Milano. Il relativo importo può essere versato sul conto corrente postale n. 3/1970. Anche presso il negozio della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, è in vendita la « Gazzetta Ufficiale d'Italia » e si accettano abbonamenti e avvisi.

## SOMMARIO

SUNTO DEL DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1944-XXIII.  
Concessione temporanea a favore dell'Industria Feldspat e

Governo della Repubblica Sociale Italiana (R.S.I.)

23 settembre 1943 - 25 aprile 1945



Carlo Alberto Biggini

MINISTRO DELL'EDUCAZIONE  
NAZIONALE <sup>(1)</sup>

dal 6-2-1943 al 25-4-1945

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 20 Dicembre 1943-XXII, n. 866

Abrogazione delle disposizioni concernenti i concorsi speciali  
a cattedre di scuola medie.

(Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA  
del 14 febbraio 1944 - XXII, n. 36)

IL DUCE  
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA  
CAPO DEL GOVERNO

*omissis*

Decreta:

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni della Legge 13 luglio 1939 XVII, n. 1120, concernenti la distinzione dei concorsi a cattedre di scuole medie in generali e speciali, e le altre disposizioni comunque connesse o dipendenti dalla distinzione.

Art. 2.

Sono richiamate in vigore le disposizioni

ni abrogate in connessione o in dipendenza della distinzione di cui all'articolo precedente, purchè non contrastanti o incompatibili con altre disposizioni attualmente in vigore.

Art. 3

Il presente Decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale d'Italia

Quartier Generale,  
addì 20 dicembre 1943-XXII

MUSSOLINI

BIGGINI

V.o Il Guardasigilli : PISENTI.

(1) La nuova denominazione fu disposta con R.D. n. 1661 del 12 settembre 1928

---

# LEGGI E DECRETI

---

DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 1 Dicembre 1943-XXII, n. 885

Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore.

*(Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA  
del 15 Marzo 1944 - Anno XXII, n. 62)*

IL DUCE  
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA  
CAPO DEL GOVERNO

omissis

D e c r e t a :

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. D. 31 agosto 1933, N. 1592, sono così modificati: I Rettori e i Direttori sono nominati dal Capo dello Stato, su proposta del Ministro dell'Educazione Nazionale, che li sceglie in una terza designata dal Collegio dei Presidi di facoltà o scuole. Durano in ufficio un triennio accademico e possono essere confermati.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 14 del suddetto T. U. è così modificato: I Presidi di facoltà o scuole sono eletti

dal Consiglio dei professori di ruolo delle rispettive facoltà o scuole fra i componenti di ciascun consiglio. Essi durano in ufficio un triennio accademico e possono essere confermati.

Art. 3.

Le modificazioni di cui agli articoli precedenti hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico 1943-1944. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale,   
addì 1 dicembre 1943-XXII.

M U S S O L I N I

*Il Ministro dell'Educazione Nazionale:*  
**BIGGINI**

Visto: *Il Guardasigilli.* PISENTI.

---

# LEGGI E DECRETI

---

DECRETO INTERMINISTERIALE 14 Agosto 1944 - XXII n. 742.

## Nuovo ordinamento dei Ginnasi e dei Licei.

(Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA  
del 11 Novembre 1944 - XXIII, n. 264)

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE  
NAZIONALE  
di concerto con  
MINISTRO PER LE FINANZE

*omissis*

**D e c r e t a :**

**Art. 1.**

A decorrere dal 1° ottobre 1944-XXII la scuola media assume la denominazione di ginnasio; l'istituto magistrale e l'istituto tecnico assumono le denominazioni rispettive di liceo magistrale e di liceo tecnico. Il liceo classico e il liceo scientifico conservano l'attuale denominazione.

I corsi di studio hanno la durata: di tre anni nel ginnasio, di quattro anni nel liceo magistrale, di cinque anni nel liceo classico, nel liceo scientifico e nel liceo tecnico.

**Art. 2**

Le attuali quarte classi ginnasiali, escluse quelle di cui al seguente comma, e le attuali quinte classi ginnasiali, le quarte classi residue del corso inferiore dell'istituto tecnico inferiore isolato esistente in sede di istituto tecnico a solo corso superiore sono, a decorrere dal 1° ottobre 1944-XXII, trasformate, rispettivamente, in prime e seconde clas-

si di liceo classico, in prime classi di liceo magistrale, in prime classi di liceo tecnico.

Con decreto del Ministro dell'Educazione Nazionale, di concerto con quello delle Finanze, sono indicate le attuali quarte classi ginnasiali da trasformare, a decorrere dalla stessa data, in prime classi di liceo scientifico.

**Art. 3**

Le attuali quarte classi di ginnasio isolato, non comprese nel decreto di cui al secondo comma dell'articolo precedente, che si trovino in sede dove non esista un liceo classico, unitamente alle successive quinte classi, continuano a funzionare nelle sedi attuali rispettivamente come prime e seconde classi staccate dal liceo classico vicino.

Le attuali quarte classi di ginnasio isolato, trasformate a norma dell'articolo precedente, in prime classi di liceo scientifico, che si trovino in sedi dove non esista un liceo scientifico, continuano a funzionare nelle sedi attuali come prime classi staccate del liceo scientifico viciniore.

Le quinte classi ginnasiali, successive alle quarte di cui al precedente comma, continuano a funzionare, per l'anno scolastico 1944-45, nelle sedi attuali, come seconde classi staccate del liceo classico viciniore.

Le quarte classi residue di istituto tecnico inferiore isolato, che si trovino in sedi dove

non esistano corsi superiori di istituto tecnico agrario, commerciale, commerciale e per geometri, e industriale, continuano a funzionare, per il solo anno scolastico 1944-45 nelle sedi attuali, come prime classi staccate del liceo tecnico agrario, commerciale, commerciale per geometri, e industriale viciniore.

#### Art. 4

A decorrere dal 1° ottobre 1944-XXII sono soppressi, i corsi separatori agli istituti tecnici industriali e agrari. In luogo di detti corsi vengono istituite, dalla stessa data, prime classi di liceo tecnico industriale o agrario, a meno che alla stessa sede tali prime classi non derivino dalla trasformazione di quarte classi residue di corso inferiore di istituto tecnico o di istituto tecnico inferiore isolato. Il numero di tali prime classi di nuova istituzione non può superare, di regola, quello delle classi costituenti i corsi preparatori soppressi.

#### Art. 5

Gli istituti tecnici inferiori isolati, riconosciuti come enti statali di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, sono soppressi a decorrere da 1° ottobre 1944-XXII. Il loro patrimonio è dovuto al liceo tecnico, provvisto di autonomia amministrativa, al quale è aggregata la classe staccata a norma degli articoli 3 e 6 del presente decreto o nella cui prima classe è trasformata la quarta classe residua di istituto tecnico inferiore isolato a norma del precedente articolo 2. Alla destinazione del patrimonio delle quarte classi residue dei corsi inferiori autonomi annessi agli istituti tecnici nautici trasformate, ai sensi del primo comma del precedente articolo 2, in prime classi di liceo tecnico nautico provvede il Ministro dell'Educazione Nazionale secondo le norme dell'articolo 22 della legge 15 giugno 1931 -IX, n. 889.

#### Art. 6

L'aggregazione delle classi staccate di cui al precedente articolo 3, ad un liceo viciniore è disposta con decreto del Ministro

dell'Educazione Nazionale.

Tali classi costituiscono parte integrante e partecipano della stessa natura giuridica ed amministrativa dei licei cui sono aggregate.

#### Art. 7

Le materie di insegnamento nella prima e nella seconda classe dei licei classici e nella prima classe dei licei magistrali sono quelle riviste dagli attuali ordinamenti rispettivamente per la quarta e la quinta classe del ginnasio e per la quarta classe residua del corso inferiore dell'istituto magistrale.

Le materie di insegnamento nella prima classe dei licei scientifici e dei licei tecnici sono quelle previste dagli attuali ordinamenti rispettivamente per la quarta classe del ginnasio, esclusa la lingua greca ed incluso il disegno, e per la quarta classe del corso inferiore dell'istituto tecnico, esclusa la lingua latina. Nei licei classici e nei licei magistrali è introdotto l'insegnamento della lingua straniera.

#### Art. 8

I programmi, gli orari e gli obblighi di insegnamento nei licei classici, scientifici, magistrali e tecnici, sono stabiliti dal Ministro dell'Educazione Nazionale.

#### Art. 9

Il numero delle cattedre di ruolo dei licei classici, scientifici, magistrali e tecnici è quello stabilito dalle disposizioni vigenti per gli istituti da cui i licei stessi rispettivamente derivano.

Per l'insegnamento del disegno nei licei magistrali si istituiscono una o due cattedre quando vi siano, rispettivamente, almeno due o cinque corsi completi.

#### Art. 10

I presidi dei licei di cui al presente decreto sono dispensati dall'insegnamento.

Nei licei classici e magistrali, gli insegnanti di lingua straniera sono tratti, rispettivamente, dai ruoli dei ginnasi e degli istituti magistrali. Tali insegnanti conservano la loro attuale condizione giuridica.

Gli insegnanti di materie letterarie delle prime classi dei licei scientifici sono tratti dal ruolo corrispondente degli attuali ginnasi superiori.

Nei licei tecnici, gli insegnanti di prima lingua straniera delle classi trasformate e delle classi staccate, di cui al comma primo dell'art. 2 e al comma quarto dell'art. 3, conservano l'attuale condizione giuridica.

Tutti gli insegnanti, che prestino la loro opera in classi staccate, sono assegnati, a tutti gli effetti, al liceo di cui le classi stesse sono aggregate.

#### Art. 11

Alla prima classe di liceo classico, scientifico e magistrale possono essere iscritti i licenziati dal ginnasio.

Alla prima classe del liceo tecnico possono essere iscritti i licenziati dal ginnasio e coloro che, licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale, superino lo speciale esame di idoneità di cui all'art. 53 lettera a) della legge 15 giugno 1931 n. 899.

La promozione per scrutinio o per esame dalla prima classe di liceo tecnico è titolo per l'accesso alla seconda classe di qualsiasi sessione di liceo tecnico.

#### Art. 12

Alla prima classe di qualsiasi tipo di liceo possono essere iscritti i licenziati dalla scuola media.

Alla prima classe di liceo classico o scientifico possono essere iscritti coloro che abbiano conseguito l'ammissione alla quarta classe ginnasiale.

Alla prima classe di liceo magistrale o tecnico possono essere iscritti coloro che abbiano conseguito, rispettivamente, l'idoneità alla quarta classe dell'istituto magistrale inferiore o dell'istituto tecnico inferiore.

Il titolo di ammissione alla prima classe dell'istituto tecnico superiore, alla prima classe dell'istituto magistrale superiore o alla prima classe di liceo scientifico, conseguito fino a tutto l'anno scolastico 1943-44 conserva il suo valore ai fini della iscrizione alla

seconda classe di liceo tecnico, magistrale o scientifico, secondo quanto è disposto dal comma terzo dell'art. 8 del R.D. 4 maggio 1925, n. 653 e dal R.D. 10 giugno 1937, n. 876.

#### Art. 13

La misura delle tasse dovute per le prime due classi di liceo classico e per le prime classi degli altri licei è quella stabilita dal R.D.L. 19 novembre 1936-XV n. 206, rispettivamente, per il liceo classico, il liceo scientifico, l'istituto magistrale e l'istituto tecnico commerciale.

Nell'anno scolastico 1944-45, il pagamento della tassa di immatricolazione sarà dovuta, nella misura di cui sopra, oltre che da tutti gli alunni delle prime classi, anche dagli alunni non ripetenti delle seconde classi di liceo scientifico, magistrale e tecnico, da quelli delle seconde classi di liceo classico e degli alunni non ripetenti delle terze classi di liceo classico.

#### Art. 14

Alle scuole riordinate a norma dei precedenti articoli si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti che non siano in contrasto con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti, ed inserito, munito del sigillo dello stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal quartier generale, addì 14 agosto 1944-XXII

*Il Ministro dell'Educazione Nazionale:*  
BIGGINI

*Il Ministro delle Finanze:* PELLEGRINI  
*V Il Guardasigilli:* PISENTI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 3 novembre 1944-XXIII*

*Atti ministeriali di governo, registro 5, foglio 85*

# LEGGI E DECRETI

DECRETO INTERMINISTERIALE 7 Settembre 1944 - XXII n. 743.

## Ordinamento dei Licei artistici.

(Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA  
del 11 Gennaio 1945 - XXIII, n. 8

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE  
NAZIONALE  
di concerto con  
MINISTRO PER LE FINANZE

*omissis*

D e c r e t a :

Art. 1.

### *Ordinamento del Liceo Artistico.*

Il Liceo Artistico della durata di 5 anni ha lo scopo di preparare i giovani alla frequenza delle accademie di Belle Arti e della Facoltà di architettura. Ad esso si accede con la licenza della scuola media.

Art. 2

Nel Liceo Artistico si impartiscono gli insegnamenti delle seguenti materie:

Disegno di figura e di ornato  
Disegno geometrico  
Esercitazioni di pittura  
Esercitazioni di plastica  
Esercitazioni di architettura  
Letteratura italiani

Letteratura latina  
Storia  
Storia dell'arte  
Matematica  
Fisica  
Chimica e mineralogia  
Botanica e zoologia  
Geografia e geologia  
Religione

Art.3

Le esercitazioni di specializzazione vengono impartite negli ultimi due anni di corso dai titolari delle rispettive cattedre, e consistono in insegnamenti supplementari di pittura, scultura e architettura.

E lasciata all'allievo la facoltà di scelta per la frequenza di una di essa.

Sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la suddivisione dei corsi del Liceo Artistico in due sezioni.

Art. 4

A ciascun anno di corso del Liceo Artistico non possono essere iscritti più di 30 alunni scelti per ordine di merito. A parità di merito è data la precedenza al più giovane. I titolari delle cattedre di materie artistiche

non possono impartire l'insegnamento a più di 15 allievi per ciascuna classe.

Per ciascun anno, di corso è consentita, per le materie artistiche, l'istituzione di una classe aggiunta, che verrà affidata a professori di ruolo o incaricati.

#### *Del governo didattico*

#### Art. 5

Ferma restando la dipendenza del liceo artistico e del relativo Corpo Insegnante dal Preside dell'accademia di Belle Arti è istituito in detto Istituto, per incarico, il posto di Preside.

#### Art. 6

Il Preside viene nominato ogni 5 anni dal Ministro dell'Educazione Nazionale tra il personale insegnante di ruolo o comandato di ogni singolo liceo Artistico e conserva l'obbligo dell'insegnamento.

L'incarico di preside comporta una indennità annua di L. 6000.

#### Art. 7

Il Preside ha il governo didattico disciplinare del Liceo. Cura l'esecuzione delle disposizioni vigenti e degli ordini emanati dal Ministero e assicura il completo regolare svolgimento del programma di studi.

Risponde di fronte al Presidente dell'andamento del Liceo, lo tiene informato di tutti i principali problemi inerenti alla vita scolastica, sottoponendo alla sua decisione le questioni che hanno rilievo finanziario.

Il Preside è assistito dal Consiglio dei Professori, composto dagli insegnanti titolari incaricati e supplenti del Liceo Artistico.

Il Consiglio dei Professori è presieduto dal Presidente dell'Accademia di Belle Arti.

Il Preside del Liceo funge da Vice Presidente.

#### Art. 8

Nel Liceo Artistico l'insegnamento delle seguenti materie è affidato a professori di ruolo:

*Materie Artistiche:*

- 1) Disegno ed esercitazioni di pittura
- 2) Disegno ed esercitazione di architettura;
- 3) Esercitazioni di plastica.

*Materie Culturali:*

- 1) Letteratura italiana, latina e storia;
- 2) Storia dell'arte;
- 3) Matematica e fisica;
- 4) Scienze

#### Art. 9

L'insegnamento delle materie nelle eventuali classi aggiunte viene impartito, senza diritto ad alcuna retribuzione, da insegnanti di ruolo della stessa materia o di materie o di materie affini purchè non superino le 18 ore settimanali di lezione.

Nel caso non siano disponibili professori di ruolo, si provvede con incaricati nominati dal preside, salvo ratifica del Presidente ed approvazione del Ministero dell'educazione nazionale, in base a giudizio di merito comparativo fra i vari aspiranti.

#### Art. 10

Sia gli insegnanti di ruolo che i comandati, incaricati e supplenti del liceo artistico hanno i medesimi obblighi disciplinari e didattici degli insegnanti degli altri licei purchè non in contrasto con le disposizioni del presente decreto e delle altre leggi speciali dell'istruzione artistica.

#### Art. 11

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli: 19 del R.D. del 31.12.1923, n. 3123 e 14 del R.D.L. 7.1.1926, n. 214.

Art. 12

Nel primo anno del liceo artistico vengono saggiate le attitudini dell'alunno ad intraprendere gli studi artistici. Chi al termine di esso non ottiene la promozione nelle materie artistiche non è ammesso a ripetere l'anno.

Art. 13

La promozione dell'alunno dall'uno all'altro anno di corso il liceo artistico ed il diploma di maturità si ottengono per scrutinio.

Non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso.

Art. 14

Coloro i quali siano in possesso da uno, due, tre o quattro anni della licenza della scuola media possono ottenere l'idoneità rispettivamente al secondo, terzo, quarto e quinto anno del Liceo Artistico purchè superino le prescritte prove di esame.

Art. 15

Gli esami di idoneità di cui all'art. 14 vertono su tutte le materie insegnate negli anni precedenti.

Sono inoltre prescritte per gli esami di idoneità al secondo e terzo anno: una prova scritta di italiano, una prova di disegno di figura e di ornato, una prova di disegno geometrico;

per gli esami di idoneità al quinto anno: una prova scritta di italiano e quattro prove pratiche di disegno di figura, pittura, scultura ed architettura.

Temi relativi e la durata delle prove grafiche saranno stabiliti annualmente dal Consiglio dei Professori di ogni singolo Liceo Artistico.

Art. 16

Gli alunni del Liceo Artistico hanno l'obbligo della frequenza degli insegnamenti delle materie indicate nell'articolo 2 e delle esercitazioni di specializzazione di cui all'art. 3.

Art. 17

Le disposizioni comuni disposte negli altri Licei in materia di pagella, tenuta dai registri di classe, di segreteria ed in genere riguardanti la vita scolastica e disciplinare dell'Istituto si applicano anche ai Licei Artistici.

Art. 18

Gli orari e i programmi; per l'insegnamento delle materie nei vari anni di corso verranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Art. 19

Le tasse scolastiche per il Liceo Artistico sono le seguenti:

Esami di ammissione Lire 120

Immatricolazione Lire 160

Frequenza per ciascun anno Lire 240

Esami di idoneità Lire 100

Esami di maturità Lire 200

Diplomi di maturità Lire 50

Le tasse di frequenza possono essere pagate in quattro rate bimestrali anticipate a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico.

Art. 20

Il pagamento, l'esenzione ed il rimborso delle tasse scolastiche indicate nell'articolo precedente avranno luogo con le modalità in vigore per gli altri Licei.

Sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti le propine e le loro suddivisioni attualmente in vigore in rapporto alle tasse di esami del Liceo Artistico.

Art. 21

Le denominazioni delle cattedre del Liceo Artistico di Figura e Ornato disegnato, Figura ed Ornato modellato, Disegno geometrico, Prospettiva e Architettura attualmente in vigore vengono modificate con decorrenza 1° ottobre 1944 XXII, rispettivamente in:

Cattedra di Disegno ed Esercitazioni di Pittura;

Cattedra di Esercitazioni in Plastica;

Cattedra di Disegno ed Esercitazioni di Architettura.

Art. 22

Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate, che siano in contrasto con quelle stabilite nel presente decreto.

*Disposizioni transitorie*

Art. 23

Per l'anno scolastico 1944-45 potranno accedere al Liceo Artistico gli alunni che avranno superato gli esami di ammissione o di idoneità a norma delle disposizioni già in vigore.

Per gli anni scolastici 1945-46 potranno essere ammessi al Liceo Artistico anche i candidati che non siano in possesso della licenza della scuola media, purchè abbiano conseguito tre anni prima l'ammissione ad una scuola di primo grado o la licenza elementare.

Gli alunni predetti sono dispensati dagli esami e dalla frequenza del corso di letteratura latina.

Art. 24

I candidati in possesso della licenza della scuola complementare o di titolo equipollente o della ammissione o promozione alla

IV classe del Ginnasio (pur non avendo la licenza della Scuola Media), possono presentarsi agli esami di idoneità agli anni di corso sottoindicati purchè abbiano conseguito i titoli predetti tanto tempo prima tanto quanto sarebbe stato necessario per il compimento normale degli studi per il Liceo Artistico.

Anno scolastico 1945-46 - al terzo, quarto, quinto anno di corso;

Anno scolastico 1946-47 - al quarto e quinto anno di corso;

Anno scolastico 1947-48 - al quinto anno di corso.

Detti candidati hanno l'obbligo di sostenere le rispettive prove d'esame che verranno stabilite a norma del precedente art. 18 compresa però in ogni caso la prova di letteratura latina.

Art. 25

Qualora per l'attuazione delle presenti disposizioni abbiamo a sorgere difficoltà di locali, i presidenti e le accademie sono autorizzati a limitare il numero degli allievi che possono essere iscritti a ciascun anno del Liceo Artistico.

Il presente decreto, da sottoporre a ratifica del Consiglio dei Ministri, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa registrazione alla Corte dei Conti ed inserito, munito del sigillo dello Stato nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Dal Quartier Generale addì 7 settembre 1944-XXII

*Il Ministro per l'Educazione Nazionale*

BIGGINI

*Il Ministro per le finanze:* PELLEGRINI

*V il Guardasigilli:* PISENTI

*Registrato alla Corte dei Conti, addì 30 dicembre 1944-XXIII.*

*Atti Ministeriali di Governo, Registro 6, foglio 47.*

# DECRETO LEGISLATIVO DEL DUCE 9 Dicembre 1944 <sup>(1)</sup>

## MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 1 LUGLIO 1940 - XVIII, n. 899, RELATIVA ALL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA

### **Il capitolo "ALUNNI" della Legge 1 Luglio 1940-XVIII n. 899 é stato modificato come segue:**

*(Mai pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA)*

**Art. 14.** Nella Ginnasio si sostengono esami di ammissione, di licenza e di riparazione. Con esame di ammissione, che può essere sostenuto da coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre, il decimo anno di età, si accede alla prima classe del Ginnasio. L'esame di licenza si sostiene al termine del corso.

All'esame di licenza sono ammessi i candidati esterni, purché siano trascorsi tre anni dalla conseguita ammissione al Ginnasio. Può tener luogo del titolo di ammissione il requisito dell'età purché il candidato compia entro il 31 dicembre dell'anno in corso il decimoquarto anno di età e non abbia compiuto entro la stessa data il decimosettimo.

Gli esami di ammissione e di licenza si svolgono in due sessioni: estiva ed autunnale.

**Art. 15.** L'esame di ammissione al Ginnasio si sostiene sui programmi della scuola del lavoro, ed ha per scopo di accertare la capacità del candidato a proseguire gli studi.

Su ciascun candidato all'ammissione, la Commissione esaminatrice esprime un giudizio complessivo da cui desume la relativa classificazione. Il segretario della Commissione, sulla scorta delle annotazioni dei Commissari, propone la traccia di tale giudizio alla Commissione che, riunita sotto la presidenza del Preside ne discute e definisce il testo, e quindi la classificazione relativa. In caso di dissenso su eventuali modificazioni da portare al giudizio o alla classificazione, spetta al Preside di decidere.

Le classificazioni sono le stesse di cui al successivo art. 17; i candidati classificati affatto insufficienti s'intendono senz'altro respinti per l'anno scolastico in corso; i candidati che siano stati dichiarati insufficienti potranno sostenere una seconda volta l'esame nella sessione autunnale. S'intendono ammessi coloro che abbiano ottenuto la classificazione di ottimo, buono e sufficiente.

**Art. 16.** La valutazione e la classificazione degli alunni si effettuano mediante un giudizio complessivo e motivato:

- 1) sulle capacità generali e sul profitto in ciascuna disciplina;
- 2) sull'energia e continuità del volere;
- 3) sulla disposizione a proseguire gli studi;
- 4) sulle qualità morali dimostrate, anche in rapporto alle attitudini svolte nelle organizzazioni giovanili.

Il Consiglio di classe, alla fine del primo e del secondo trimestre, si aduna, sotto la presi-

---

(1) Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 Dicembre 1944

denza del Preside, per discutere e definire il giudizio che il professore di lettere propone su ciascun alunno in base ai giudizi parziali espressi per iscritto, durante il trimestre, dai singoli insegnanti di classe. Eventuali modificazioni al giudizio stesso, su proposta degli insegnanti che compongono il Consiglio, vengono decise dal Preside.

**Art. 17.** Al termine delle lezioni rispettivamente del primo e del secondo anno scolastico, il consiglio di classe, sotto la guida del Preside discute e definisce un giudizio finale che, su ciascun alunno, l'insegnante di lettere propone in base ai giudizi particolari espressi per iscritto durante il terzo trimestre dai singoli insegnanti nel registro di classe, ed ai giudizi dei due precedenti trimestri.

Tale giudizio che accerta l'attività svolta e il profitto conseguito dall'alunno nel corso e a conclusione dell'intero anno scolastico e ne valuta la personalità in relazione ai requisiti di cui all'art. 16, decide della di lui promozione alla classe successiva

Da esso il Consiglio desume la classificazione degli alunni nelle seguenti categorie: ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, affatto Insufficiente.

La promozione di classe in classe sarà concessa, senza esami, agli alunni appartenenti alle tre prime categorie, previo esito favorevole degli esami, da sostenersi nella sola sessione autunnale, a quelli della quarta.

Gli alunni della quinta categoria saranno dichiarati senz'altro respinti e potranno ripetere la classe una sola volta e nell'anno scolastico successivo.

Eventuali modificazioni al giudizio proposto dagli insegnanti che compongono il consiglio ed eventuali dissensi circa la classificazione verranno decisi dal Preside.

**Art. 18.** Al termine del terzo anno di corso, il Consiglio di classe sotto la guida del Preside discute e definisce il giudizio finale che l'insegnante di lettere propone su ciascun alunno in base a quanto stabilisce l'art. 16 con particolare riguardo alle attitudini dell'alunno a proseguire determinati tipi di studio.

Gli alunni che il Consiglio abbia dichiarato affatto insufficienti sono respinti e potranno ripetere la terza classe soltanto nell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che siano stati dichiarati insufficienti sostengono l'esame di licenza nella sola sessione autunnale. S'intendono licenziati coloro che abbiano ottenuto la classificazione di ottimo, buono e sufficiente, integrata con un consiglio positivo di orientamento verso uno dei seguenti gruppi di scuola:

- a) gruppo classico-magistrale (Liceo classico e Magistrale);
- b) gruppo scientifico-tecnico (Liceo scientifico e Licei tecnici);
- c) gruppo artistico (Liceo artistico).

L'orientamento, formulato in base all'apprezzamento dell'attività e delle attitudini mostrate dall'alunno nel corso dei suoi studi, deve intendersi elemento importante nella valutazione della maturità dell'alunno da dichiararsi "ottimo" o "buono", elemento preponderante nella valutazione dell'alunno da dichiararsi "sufficiente".

E' consentito di aggiungere all'orientamento per gruppo, di cui deve essere presa nota nei registri, nella pagella, nel diploma e nei certificati di licenza, il consiglio a frequentare un determinato tipo di Liceo qualora l'alunno riveli per esso particolare tendenza,

Tale consiglio verrà introdotto nel profilo di cui all'articolo seguente.

**Art. 19.** Nella stessa seduta di cui all'art. 18 il Consiglio discute e definisce un profilo della personalità di ciascun alunno, che mira ad accertare il grado e i modi del processo di maturità. Tale profilo sarà stato precedentemente tracciato dal professore di lettere che lo sottopone al Consiglio. Eventuali modificazioni richieste dal Consiglio, vengono decise dal Preside. Il profilo è compilato al fine che i professori dei Licei possano avere contezza della personalità e della attività dell'alunno che viene loro affidato a norma dell'art. 18.

Per un fine analogo, qualora, durante le vacanze estive o il primo, il secondo e il terzo anno di corso, un alunno si trasferisca da un Ginnasio a un altro, il Professore di lettere di concerto col Preside, ne traccia un profilo provvisorio che deve essere rimesso, insieme con i documenti, alla scuola in cui l'alunno si trasferisce.

**Art. 20.** Su ciascun candidato privatista alla licenza la Commissione esaminatrice esprime un giudizio con particolare riguardo alle attitudini dal candidato dimostrate, attraverso le prove scritte o il colloquio, a proseguire determinati tipi di studi.

Il giudizio dev'essere integrato da un positivo consiglio d'orientamento secondo i fini e le norme previste dal precedente art. 18 per gli alunni interni.

Il Segretario della Commissione, sulla scorta delle annotazioni dei Commissari, propone la traccia del giudizio alla Commissione che, riunita sotto la presidenza del Preside, ne discute e definisce il testo e quindi la classificazione relativa. In caso di dissenso su eventuali modificazioni da apportare al giudizio o alla classificazione, spetta al Preside di decidere. Le classificazioni sono le stesse di cui al precedente art. 17: i candidati classificati affatto insufficienti s'intendono senz'altro respinti per l'anno scolastico in corso; i candidati che siano stati dichiarati insufficienti potranno sostenere una seconda volta l'esame nella sessione autunnale. S'intendono licenziati coloro che abbiano ottenuto la classificazione di ottimo, buono e sufficiente.

**Art. 21.** Agli alunni che abbiano riportato la classifica di ottimo e che appartengano a famiglie di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e vitali di nazionalità italiana è accordato l'esonero totale per merito del pagamento delle tasse scolastiche.

Ai figli unici che abbiano riportato la classifica di ottimo, e agli alunni che abbiano riportato la classifica di buono e appartengano a famiglia di cui il padre abbia avuto non meno di due figli nati vivi e di nazionalità italiana è accordato l'esonero per merito dal pagamento della metà delle tasse scolastiche. Non sono accordati esoneri per merito dalla tassa di ammissione al Ginnasio.

**Art. 22.** Le borse di studio che a norma dell'art. 7 della Legge 2 Luglio 1929-VII, n. 1272, sono da conferire ad alunni maschi frequentanti il corso inferiore degli Istituti Magistrali si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di Ginnasio in Istituti governativi.


I posti gratuiti in convitti tenuti da Provincie da Comuni o da Enti aventi personalità giuridica, che, a norma dell'art. 7 della Legge 2 luglio 1929 - VII, n. 1272, sono da assegnare ad alunni maschi di Istituti Magistrali, si conferiscono, con le medesime norme, ad alunni maschi che frequentano classi di Ginnasio in istituti governativi. Dopo aver compiuto il Ginnasio continueranno a fruire del godimento dei posti gratuiti soltanto i giovinetti che proseguiranno gli studi in licei magistrali dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e inserito, munito del sigillo dello Stato, nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti.

---

# Italia del Sud

---



**La documentazione é stata acquisita consultando i verbali del Consiglio dei Ministri, luglio 1943, maggio 1948 - vol. X edizione Presidenza Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria.**

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

P. M. 151 - Giovedì 18 Novembre 1943

SI PUBBLICA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ E SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - P. M. 151  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROVINCIA OVE HA SEDE IL GOVERNO

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI                                            |                   |        |             | ALLA PARTE SECONDA |                   |           |              |                                        |            |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------|--------------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|------------|--------------|--------|
| Nel Regno                                                                          | Abb. annuo        | L. 100 | All'Estero  | Abb. annuo         | L. 200            | Nel Regno | Abb. annuo   | L. 60                                  | All'Estero | Abb. annuo   | L. 120 |
|                                                                                    | semestrale        | 50     |             | semestrale         | 100               |           | semestrale   | 30                                     |            | semestrale   | 60     |
|                                                                                    | trimestrale       | 25     |             | trimestrale        | 50                |           | trimestrale  | 15                                     |            | trimestrale  | 30     |
|                                                                                    | Un fascicolo      | 2      |             | Un fascicolo       | 4                 |           | Un fascicolo | 2                                      |            | Un fascicolo | 4      |
| Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) |                   |        |             |                    |                   |           |              |                                        |            |              |        |
| Nel Regno                                                                          | Abbonamento annuo |        | L. 50       | All'Estero         | Abbonamento annuo |           | L. 100       | Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati |            |              |        |
|                                                                                    | Un fascicolo      |        | Prezzi vari |                    | Un fascicolo      |           | Prezzi vari  | Prezzi vari                            |            |              |        |

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » valgono le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi delle Librerie dello Stato e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.  
 Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono presso l'Intendenza di Finanza della Sede del Governo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 30 Ottobre 1943, N. 1/B  
 Apposizione del « Visto » alle leggi e ai decreti durante l'assenza del Ministro Guardasigilli, per le contingenze di guerra.

## PRESIDENZA

### DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Con decreto del 16 corrente la Maestà del RE ha

# GAZZETTA UFFICIALE



PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

ROMA - Martedì, 24 aprile 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554

## CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI                                            |              |        |            | ALLA PARTE SECONDA |            |                     |              |                                     |            |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------|--------|
| In Italia e Colonie                                                                | Abb. annuo   | L. 300 | All'Estero | Abb. annuo         | L. 600     | In Italia e Colonie | Abb. annuo   | L. 200                              | All'Estero | Abb. annuo   | L. 400 |
|                                                                                    | semestrale   | 150    |            | semestrale         | 300        |                     | semestrale   | 100                                 |            | semestrale   | 200    |
|                                                                                    | trimestrale  | 80     |            | trimestrale        | 150        |                     | trimestrale  | 60                                  |            | trimestrale  | 120    |
|                                                                                    | Un fascicolo | 5      |            | Un fascicolo       | 10         |                     | Un fascicolo | 5                                   |            | Un fascicolo | 10     |
| Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle) |              |        |            |                    |            |                     |              |                                     |            |              |        |
| In Italia e Colonie                                                                | Abb. annuo   |        | L. 200     | All'Estero         | Abb. annuo |                     | L. 400       | Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. |            |              |        |
|                                                                                    | semestrale   |        | 100        |                    | semestrale |                     | 200          | Un fascicolo - Prezzi vari raddopp. |            |              |        |

Per gli annunci da inserire nella « Gazzetta Ufficiale », veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio « Inserzioni », della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

## SOMMARIO

Ministero della marina: Ricompense al valor militare.  
 Pag. 513

### LEGGI E DECRETI

## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 49 DEL 24 APRILE 1945:

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 aprile 1945, n. 142.

**I° Governo BADOGLIO**  
**25 luglio 1943-22 aprile 1944**



**Leonardo Severi**  
**MINISTRO DELL'EDUCAZIONE**  
**NAZIONALE <sup>(1)</sup>**  
**dal 25-7-1943 al 11-2-1944**

**Sottosegretario Giovanni Cuomo**  
**dal 16-11-1943 al 11-2-1944**

**REGIO DECRETO LEGGE 27 gennaio 1944, n. 58**

**Modifiche all'ordinamento didattico universitario.**

*(Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del REGNO D'ITALIA - SERIE SPECIALE  
del 26 febbraio 1944, n. 10)*

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**RE D'ITALIA**

omissis

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

**Art. 1**

Al R. decreto 30 settembre 1938, n. 1652, sono apportate le modifiche di cui appresso:

Dagli insegnamenti fondamentali o complementari dei corsi di laurea o di diplo-

ma, in cui esso sia compreso, è soppresso quello di «Storia e dottrina del fascismo».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza e in scienza politiche e per il corso di diploma di magistero in economia e diritto, nonché per quello di magistero in economia aziendale, l'insegnamento fondamentale di «Diritto corporativo» è sostituito con quello di «Diritto del lavoro»; per il corso di laurea in economia e commercio, l'insegnamento fondamentale di «Diritto corporativo e diritto del lavoro» è limitato a quello di «Diritto del lavoro».

---

(1) La nuova denominazione fu disposta con R.D. n. 1661 del 12 settembre 1928

Per i corsi di laurea, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in economia e commercio e in filosofia, nonché per i corsi di diploma di magistero in economia e diritto, di magistero in economia aziendale, e di statistica, l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i vari corsi di laurea o diploma, di «Economia politica corporativa» è limitato a quello di «Economia politica». Per il corso di laurea in scienze agrarie l'insegnamento fondamentale «Principi di economia generale corporativa e di statistica» è limitato a quello di «Principi di economia politica e di statistica».

Per i corsi di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio e per il corso di diploma in statistica l'insegnamento fondamentale o complementare, secondo i corsi, di «Demografia generale e demografia comparata delle razze» è limitato a quello di «Demografia»,

Per il corso di diploma in statistica gli insegnamenti fondamentali di «Antropometria generale e antropometria comparata delle razze» e di «Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze» sono limitati rispettivamente a quelli di «Antropometria» e di «Statistica sanitaria».

Per il corso di laurea in scienze statistiche ed attuariali l'insegnamento complementare di «Sviluppo della popolazione e politica della razza» è limitato a quello di «Sviluppo della popolazione».

#### Art. 2

Nella sessione autunnale d'esami dell'anno accademico 1942-43 e relativi appelli straordinari è consentito sostenere l'esame di «Economia politica corporativa» in luogo di quello di «Economia politica» e conseguire la laurea o il diploma senza aver sostenuto l'esame di «Storia e dottrina del fascismo» e di «Diritto corporativo».

#### Art. 3

In conformità delle suindicate variazioni si intendono modificati gli statuti delle Regie università ed Istituti d'istruzione superiore.

#### Art. 4

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dal Comando Supremo, 27 gennaio 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - CROMO

Visto: (ai sensi del R. decreto 30 ottobre 1943, n. 1/B)

*Il Guardasigilli* BADOGLIO

1° Governo BADOGLIO  
25 luglio 1943-22 aprile 1944



Giovanni Cuomo

MINISTRO DELL'EDUCAZIONE  
NAZIONALE <sup>(1)</sup>

dal 11-2-1944 al 22-4-1944

—  
Sottosegretario

(NON NOMINATO)

REGIO DECRETO LEGGE 16 marzo 1944, n. 114

**Trattenimento in servizio dei professori delle Università e  
degli Istituti d'istruzione superiore fino al compimento  
del 75° anno di età**

(Pubblicato nella *GAZZETTA UFFICIALE* del REGNO D'ITALIA - SERIE SPECIALE  
del 26 aprile 1944, n. 23)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

*omissis*

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico*

Limitatamente alla durata delle presenti guerra, e in deroga all'art. 1 del R. decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, è data facoltà al Ministro per l'educazione nazionale, di trattenere in servizio attivo i professori delle Regie università e degli Istituti di istruzione superiore fino al compimento del 75° anno di età. I professori trattenuti in servizio, che compiono il 75° anno di età durante

l'anno accademico, se hanno effettivamente iniziato il corso, conservano l'ufficio fino al termine dell'anno accademico medesimo.

Il presente decreto entra in vigore della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie speciale - e sarà presentato alla Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Salerno, addì 16 marzo 1944

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - JUNG - CUOMO

Visto, *il Guardasigilli*: CASATI

---

(1) La nuova denominazione fu disposta con R.D. n. 1661 del 12 settembre 1928

**2° Governo BADOGLIO**  
**22 aprile 1944 - 18 giugno 1944**



**Adolfo Omodeo**  
**MINISTRO DELLA PUBBLICA**  
**ISTRUZIONE <sup>(1)</sup>**  
**dal 22-4-1944 al 18-6-1944**

—  
**Sottosegretario**

**Angelo Raffaele Iervolino**  
**dal 22-4-1944 al 18-6-1944**

**REGIO DECRETO LEGGE 4 giugno 1944, n. 158**

**Modificazione all'art. 13 del Testo unico delle leggi e  
delle norme giuridiche sull'istruzione elementare e  
post-elementare e sulle opere di integrazione**

*(Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del REGNO D'ITALIA - SERIE SPECIALE  
del 27 luglio 1944, n. 40)*

**VITTORIO EMANUELE III**  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
**RE D'ITALIA**

*omissis*

**Abbiamo decretato e decretiamo:**

All'art. 13 del Testo unico delle leggi e

delle norme giuridiche sulla istruzione elementare, post-elementare, e sulle opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 è sostituito il seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza a quello dei direttori didat-

---

(1) La denominazione fu ripristinata con R.D. n. 142 del 20 maggio 1944

tici della provincia che ritenga più idoneo,

« Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo. Al medesimo sarà corrisposta, per la durata dell'incarico, una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti agli ispettori scolastici di grado ottavo e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Quando un circolo di direzione didattica sia temporaneamente privo del titolare, il Regio provveditore agli studi ne affida la supplenza ad uno dei maestri titolari della provincia, preferibilmente abilitato alla vigilanza scolastica, che egli ritenga più idoneo.

« Il maestro, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dall'insegnamento. Al medesimo, per la (inrata dell'incarico sarà corrisposta una retribuzione mensile pari alla differenza fra l'ammontare degli assegni spettanti ai direttori didattici (grado nono) e l'ammontare degli assegni da lui effettivamente percepiti.

« Le retribuzioni di cui ai precedenti comma 20 e 40 non sono dovute quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare.

« Le dette retribuzioni gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pub-

blica istruzione sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici ».

## Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno serie speciale - e sarà presentato alle Assemblee legislative, per la conversione in legge.

Il Ministro per la pubblica istruzione, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato

Dato a Salerno addì i giugno 1944 .

VITTORIO EMANUELE

BADOGLIO - OMODEO

Visto, *il Guardasigilli*: ARANGIO-RUIZ

*Registrato alla Corte dei conti,*  
addì 6 Luglio 1944

*Registro P. I. n. 1, foglio 14. - IRTICELLA*

1° Governo BONOMI  
18 giugno 1944 - 12 dicembre 1944



**Guido De Ruggero**  
**MINISTRO DELLA PUBBLICA**

**ISTRUZIONE <sup>(1)</sup>**

**dal 18-6-1944 al 10-12-1944**

**Sottosegretario**

**Bernardo Mattarella**

**dal 18-6-1944 al 10-12-1944**

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEZIALE**

7 settembre 1944, n. 264

**Modificazione al vigente ordinamento universitario**

*(Pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del REGNO D'ITALIA - SERIE SPECIALE  
del 28 ottobre 1944, n. 74)*

UMBERTO DI SAVOIA  
PRINCIPE DI PIEMONTE  
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata

*omissis*

Abbiamo sanzionato e promulghiamo  
quanto segue:

**Art. 1**

Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, indicato nell'art. 6 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il «Corpo accademico», composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.

**Art. 2**

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a provvedere ad una nuova elezione. nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore. E' revocata la facoltà del Ministro di dar luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.

**Art. 3**

I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori

(1) La denominazione fu ripristinata con R.D. n. 142 del 20 maggio 1944

di di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito il senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

#### Art. 4

A parziale deroga dell' art.6, comma1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere pre trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un nuovo professore, esclusa qualsiasi designazione di più professori ex aequo.

#### Art. 5

La riassunzione in servizio dei professori universitari nei casi previsti sotto le lettere a, c, e d, dell'art. 2 del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, a cui viene senz'altro demandata la valutazione delle condizioni accennate nel successivo art. 3, n. 1, dello stesso.

#### Art. 6

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, potrà essere concessa la nomina a una cattedra universitaria, previ deliberazione favorevole del Consiglio di facoltà e del Consiglio superiore, con esclusione di qualsiasi effetto retroattivo, a coloro che, riusciti vincitori per tale cattedra, furono esclusi dalla nomina in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38, per asserita mancanza del requisito della regolare condotta morale e politica.

#### Art. 7

Sino a due anni dalla entrata in vigore del presente decreto, i corsi a cattedre universitarie espletati dall'anno 1932 in poi, secondo le leggi del tempo, possono essere annullati in tutto o in parte dal Ministro pre la pubblica istruzione, previo parere conforme del Consiglio superiore della pubblica istruzione, quando, su ricorso di chi vi abbia interesse o per iniziativa del Ministro, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dall' ammissione per mancanza del requisito della iscrizione al partito nazionale fascista o per motivi politici o comunque connessi con la situazione politica del momento, oppure se influenze politiche non fos-

sero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni. I professori nominati per effetto dei concorsi, che siano totalmente annullati, o per effetto di quella parte dei risultati dei concorsi che sia dichiarata nulla in base al precedente comma, sono dispensati dal servizio e sono ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare in base alle norme comuni. Saranno indetti nuovi concorsi, aperti a tutti, in sostituzione dei concorsi totalmente o parzialmente annullati.

#### Art. 8

I trasferimenti di professori universitari di ruolo finora disposti esclusivamente per motivi politici, in base all'art. 6, comma 3, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, o all'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, o all'art. 6 u. c. del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, sono revocati. Alle cattedre che tornano ad essere vacanti per effetto della applicazione del precedente comma si provvederà secondo le norme comuni. I professori, che vi erano stati destinati, saranno restituiti alle cattedre di provenienza; i, qualora queste siano occupate; potranno, per deliberazione del consiglio di facoltà e previa approvazione del Consiglio superiore, essere destinati o a cattedre parallele della stessa disciplina o a cattedre di disciplina affine che siano disponibili; a meno che non ottengano ed accettino la chiamata in altra sede o in altra Facoltà o nella stessa Facoltà per assegnazione ad una cattedra diversa.

#### Art. 9

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di deferire al giudizio della Corte di disciplina istituita presso il Consiglio superiore, di propria iniziativa o su richiesta dei rettori o direttori, i professori universitari che dopo il ventotto ottobre 1922 abbiano dalla cattedra o nelle loro pubblicazioni o con loro comportamento seguito una linea di condotta contraria alle esigenze di indipendenza e di dignità proprie dell'insegnamento universitario, senza pregiudizio di quanto è stabilito nella legge di defascistizzazione. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello stato.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI - DE RUGGERO - SOLERI

Visto, il guardasigilli :TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1944

Registro pubblica Istruzione n. 1, foglio n. 282 -  
MAGNASCO

2° Governo BONOMI  
12 dicembre 1944 - 21 giugno 1945



**Vincenzo Arangio Ruiz**

**MINISTRO DELLA PUBBLICA**

**ISTRUZIONE <sup>(1)</sup>**

**dal 12-12-1944 al 21-6-1945**

**Sottosegretario**

**Bernardo Mattarella**

**dal 12-12-1944 al 19-6-1945**

**DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENEZIALE**

**5 aprile 1945, n. 238**

**Provvedimenti sull'istruzione superiore**

*(Pubblicato in supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE  
del REGNO D'ITALIA - del 26 maggio 1945, n. 63)*

**UMBERTO DI SAVOIA**

**PRINCIPE DI PIEMONTE**

**LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO**

**In virtù dell'autorità' a Noi delegata**

*omissis*

**Abbiamo sanzionato e promulghiamo  
quanto segue:**

**Art. 1.**

L'anno accademico e l'anno finanziario nelle  
Università e negli Istituti d'istruzione supe-  
riore cominciano il 1° novembre e terminano

il 31 ottobre dell'anno successivo.

Tutti gli atti che, in relazione a scadenze pre-  
cedentemente fissate, siano da compiere con  
la data del 29 ottobre, avranno, invece,  
quella del 1° novembre; e ciò a cominciare  
dall'anno accademico e finanziario 1944-45.

**Art. 2.**

Quando i professori di ruolo costituenti il  
Corpo accademico di una Università o  
Istituto d'istruzione superiore governativo  
sono meno di tre, il Rettore o Direttore è  
nominato dal Ministro della pubblica istru-  
zione.

Quando i professori di ruolo di una Facoltà  
o Scuola sono meno di tre, il Preside è nomi-

---

(1) La denominazione fu ripristinata con R.D. n. 142 del 20 maggio 1944

nato dal Ministro, su proposta del Rettore o Direttore, e può essere scelto anche tra i professori di ruolo appartenenti ad altra Facoltà o Scuola.

#### Art. 3.

I voti delle Facoltà contenenti proposte di trasferimento a cattedre di ruolo debbono essere motivati e di essi le Facoltà debbono dare comunicazione, oltre che al professore proposto per il trasferimento, anche agli altri professori che l'avessero richiesto con regolare domanda. Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione questi ultimi possono presentare ricorso al Ministro il quale decide, sentito il Consiglio superiore.

In caso di motivazione contraddittoria o insufficiente o quando dai ricorsi presentati la deliberazione della Facoltà risulti manifestamente ingiusta o in contrasto con l'interesse degli studi, il Ministro della pubblica istruzione può, su parere conforme del Consiglio superiore, non dar corso al trasferimento ed eventualmente bandire il concorso per la cattedra vacante.

Sulle proposte di trasferimento il Ministro provvederà, quando vi siano terzi interessati dopo che sia decorso il termine di trenta giorni indicato nel primo comma del presente articolo e nessun ricorso sia presentato o, in caso di presentazione di ricorsi, dopo la decisione sugli stessi.

#### Art. 4.

Sono abrogati l'art. 68, comma 2° del T U. 31 agosto 1933, n. 1592 e gli artt. 5, comma 3° 7 e 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.

Per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie, per la nomina dei candidati compresi nella tema dei vincitori, per le nomine senza concorso e per la riammissione in servizio dei professori di ruolo cessati per volontarie dimissioni è richiamato in vigore il sistema degli artt. 70 e seguenti e 109 capoverso del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, salvo quanto è stabilito nel seguente comma.

I membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie saranno designati mediante elezione dalle Facoltà e

Scuole di cui al citato art. 70: ogni votante avrà diritto di includere nella sua scheda tre nomi di professori ordinari della materia messa a concorso o di altra strettamente affine, e il Ministro chiamerà a far parte della Commissione; ove nulla osti, i cinque che avranno raggiunto il maggior numero di voti.

Nelle citate disposizioni alla prima Sezione del Consiglio superiore e al Comitato esecutivo della stessa si intendono rispettivamente sostituiti il Consiglio superiore e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

#### Art. 5.

Le disposizioni degli artt. 5, 6, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, per la parte concernente la facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione di sostituire la propria iniziativa a quella delle Autorità accademiche, sono abrogate.

#### Art. 6.

Sono abrogati:

- a) l'art. 75 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, ed ogni altra disposizione che dia facoltà all'amministrazione di escludere, a suo insindacabile giudizio, dai concorsi per posti di ruolo di professore nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore, o, quando vi siano stati ammessi, dalla nomina, coloro che essa ritenga privi del requisito della regolare condotta morale e politica;
- b) gli artt. 83, 123 comma 2° e 235 del detto Testo unico e ogni altra disposizione che faccia obbligo ai professori di ruolo, ai professori incaricati e ai liberi docenti di prestare giuramento; e il R. decreto legge 9 luglio 1936, numero 1541, che fa obbligo di prestare giuramento ai membri di alcuni Istituti di ricerca scientifica;
- c) gli artt. 276 e 128 del detto Testo unico ed ogni altra disposizione che stabilisca la dispensa dal servizio per motivi politici dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti d'istruzione superiore, dei personali ad essi assimilati e del personale non statale addetto alle Regie Università ed ai Regi

Istituti d'istruzione superiore, e la revoca dell'abilitazione alla libera docenza per gli stessi motivi, salvo, in ogni caso, l'applicazione del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo e sue successive modificazioni.

#### Art. 7.

I limiti per le spese dell'amministrazione universitaria di L. 30.000 e L. 100.000 previsti dall'art. 51 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e quelli di L. 10.000 e 5.000 previsti nell'art. 53 dello stesso sono elevati rispettivamente a lire 150.000, 500.000, 50.000 e 25.000.

#### Art. 8.

I concorsi a borse di perfezionamento negli studi presso Università e Istituti superiori di cui all'art. 187 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono giudicati da Commissioni nominate dal Ministro della pubblica istruzione su designazione della Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

E' abrogato l'ultimo comma del menzionato art. 187.

#### Art. 9.

Il contributo speciale per opere sportive e assistenziali imposto agli studenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore all'atto della iscrizione a ciascun anno di corso, giusta l'art. 190, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è devoluto all'Opera delle rispettive Università e Istituti superiori.

Il Comitato centrale e la relativa Commissione esecutiva per le Opere universitarie, istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione, sono soppressi.

#### Art. 10

Il secondo e l'ultimo comma dell'art. 189 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sono modificati come segue:

« Alle Opere é riconosciuta personalità giuridica. Esse sono amministrate da un Consiglio presieduto dal Rettore dell'Università o Direttore dell'Istituto superiore. Nel regolamento sono stabilite norme per la costituzione del Consiglio e per il funzionamento delle Opere».

«Ciascuna Opera ha inoltre un regolamento speciale che contiene norme particolari per il funzionamento di essa. Tale regolamento é emanato, e, occorrendo, modificato con decreto del Rettore o Direttore, udito il Consiglio di cui al secondo comma del presente articolo. Il regolamento e le eventuali sue modificazioni debbono essere pubblicati nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione».

Il secondo comma dell'art. 197 del menzionato Testo unico é modificato come segue:

«Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere».

#### Art. 11

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 le tasse di ammissione al concorso per l'iscrizione alla Facoltà di magistero sono dovute alle rispettive Università o Istituti superiori.

#### Art. 12

A decorrere dall'anno accademico 1944-45 tutte le tasse, soprattasse e contributi scolastici stabiliti per le Università e gli Istituti di istruzione superiore sono aumentati del cento per cento.

#### Art. 13

E' abrogato l'art. 176, ultimo comma, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, riguardante l'esonero dal pagamento della tassa di ammissione all'esame di Stato professionale.

#### Art. 14

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, gli studenti di disagiata condizione economica sono dispensati dal pagamento delle tasse,

sopratasse e contributi di ogni genere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione:

a) per la immatricolazione e la iscrizione al primo anno di un corso universitario, in tutto o per la metà, se nel titolo di studi secondari richiesto per la immatricolazione abbiano conseguito rispettivamente una media di nove o di otto decimi dei voti;

b) per l'iscrizione ad anni successivi al primo, in tutto o per la metà, secondo che abbiano superato tutti gli esami del piano di studi consigliato dalla Facoltà per l'anno precedente o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà stessa, senza essere stati mai respinti in alcuno di essi, conseguendo una media di nove decimi dei voti, con non meno di otto decimi per ognuno di detti esami, o almeno otto decimi dei voti in tutti gli esami;

c) per l'esame di laurea o diploma, in tutto o per la metà della sopratassa e contributi, in base agli esami dell'ultimo anno di corso superati nei modi di cui alla lettera b);

d) per il diploma finale di studio, in tutto o per la metà della tassa di diploma, secondo che, oltre a soddisfare alla condizione posta dalla precedente lettera per la dispensa totale o parziale dal pagamento della sopratassa e contributi per l'ammissione all'esame di laurea o diploma, abbiano superato tale esame con un voto non inferiore a nove o rispettivamente otto decimi.

L'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla suddetta dispensa totale o parziale è fatto dall'amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione, e chiedendo, ove occorra, le necessarie informazioni all'amministrazione finanziaria dello Stato.

La dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo non è concessa né allo studente a cui sia stata inflitta nel corso dell'anno una punizione disciplinare, né a quello che si trovi nella condizione di fuori corso o di ripetente, né, infine, a quello che, già provvisto di una laurea o diploma, riprenda o abbia ripreso iscrizione per il conseguimento di una altra laurea o diploma. È invece concessa agli studenti delle Scuole di perfezionamento o di specializzazione e delle Scuole dirette a fini speciali.

Nessun rimborso è dovuto dallo Stato alle Università o Istituti di istruzione superiore, governativi o liberi, per la concessione della dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi prevista dal presente articolo.

La Cassa scolastica istituita presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore è soppressa.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 155 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, che concede l'esonero dal pagamento di tutte le tasse e sopratasse scolastiche agli ufficiali del genio aeronautico ammessi a frequentare le Scuole superiori di ingegneria aeronautica e dell'art. 156 dello stesso Testo unico per ciò che riguarda l'esonero dal pagamento di metà di tutte le tasse e sopratasse scolastiche concesso agli studenti universitari di cittadinanza straniera.

Salvo quanto è disposto negli artt. 31, 32 e 33 del presente decreto, è abrogata, con effetto dall'anno accademico 1944-45, qualunque altra disposizione che preveda la dispensa dalle tasse, sopratasse e contributi nelle Università e Istituti d'istruzione superiore, con o senza rimborso da parte dello Stato.

#### Art. 15

A decorrere dall'anno accademico 1945-46, è iscritta annualmente nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 10.000.000 (dieci milioni) per la concessione di borse di studio a studenti universitari meritevoli e bisognosi.

Le norme per la concessione di tali borse saranno stabilite con decreto Luogotenenziale da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

#### *Disposizioni transitorie*

#### Art. 16

L'art. 7 del *decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264*, è abrogato.

Nei primi due anni dopo la completa liberazione del territorio nazionale, i concorsi a

cattedre universitarie espletati dal 1932 in poi saranno sottoposti a revisione ogni qual volta, su ricorso di chi vi abbia interesse o in seguito ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione, si dimostri che vi sarebbero state serie probabilità di un diverso esito se taluno degli aspiranti non fosse stato escluso dal concorso o impossibilitato a concorrere per mancanza di iscrizione al partito fascista o per motivi politici o razziali, oppure se influenze politiche non fossero intervenute a determinare la scelta dei commissari o a falsare lo svolgimento delle operazioni. La revisione è di competenza del Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale può richiedere caso per caso l'assistenza di uno o di tre professori ordinari della disciplina già messa a concorso.

Quando il Consiglio superiore si pronuncia nel senso che le influenze politiche abbiano determinato la collocazione in tema e la successiva nomina di un professore non idoneo a coprire una cattedra universitaria nella materia messa a concorso il professore giunto alla cattedra per questa via è dispensato dal servizio ed ammesso al trattamento di quiescenza e che gli possa spettare in base alle norme comuni. Una commissione formata a norma dell'art. 4, 31 comma, del presente decreto valuterà la posizione di quei candidati, o di quegli studiosi esclusi dal concorso per ragioni politiche o razziali, che avrebbero potuto per i loro titoli aspirare alla collocazione in tema e che abbiano tuttora i requisiti necessari; e collocherà il più meritevole fra essi al posto che gli sarebbe spettato.

Quando invece il Consiglio superiore si pronuncia nel senso che nessuno fra i candidati collocati nella tema dei vincitori fosse indegno della cattedra, ma che tuttavia il risultato sarebbe stato probabilmente diverso ove ragioni ed influenze politiche o razziali non avessero escluso dal concorso o dalla tema altri aspiranti, una commissione formata a norma dell'art. 4, 30 comma, del presente decreto procederà ad un giudizio comparativo al fine d'inserire tali aspiranti ai posti che sarebbero loro spettati nella serie dei vincitori dello stesso o dei successivi concorsi, anche se per ogni concorso risultino a questo modo classificati più di tre vincitori.

Gli aspiranti nuovamente inseriti ai sensi dei

due alinea precedenti saranno nominati a cattedre della stessa materia o di materia affine, tenendo il maggior conto possibile delle loro preferenze individuali e dei voti delle Facoltà interessate, od anche eventualmente in soprannumero rispetto ai posti di organico assegnati alle Facoltà medesime. Essi potranno, a giudizio delle commissioni giudicatrici, avere assegnato fin dall'inizio il grado di ordinario, con decorrenza dal giorno in cui si sarebbe dovuto compiere il triennio dalla loro nomina a straordinario: se il triennio non sia ancora compiuto, si computerà in esso il tempo già trascorso dal momento in cui la nomina avrebbe dovuto aver luogo.

#### Art. 17

L'art. 8 del *decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264*, è abrogato.

I trasferimenti dei professori universitari di ruolo disposti dal Ministro della pubblica istruzione senza il voto delle Facoltà interessate, ai sensi dell'art. 6, comma 3° del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati e i professori così trasferiti saranno restituiti alla sede di origine con l'inizio dell'anno accademico 1945-46, salvo che le Facoltà non credano di rinnovare la proposta di trasferimento nei modi e con gli effetti di cui all'art. 3 del presente decreto. Tali proposte debbono essere presentate entro tre mesi dalla comunicazione della revoca, fatta ad esse Facoltà a cura del Ministero.

I trasferimenti disposti ad iniziativa del Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 31 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 e dell'art. 6, ultimo comma, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, saranno revocati ad istanza dell'interessato, da presentarsi al Ministro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In entrambi i casi previsti nei due comma precedenti, le conseguenze del ritorno alla sede di origine dei professori già trasferiti sono regolate ai sensi dell'art. 20 del presente decreto.

Per le Università aventi sede in regioni che

in tutto o in parte non sono ancora tornate all'Amministrazione italiana i tre mesi, di cui al terzo comma, decorreranno dal giorno nel quale tale ritorno avrà luogo per l'intero territorio di dette regioni.

#### Art. 18

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere, sentito il Consiglio superiore, e ad annullare su conforme parere dello stesso:

a) le nomine a professori di ruolo presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore disposte, prescindendo dalla normale procedura del concorso, in base all'art. 17 capoverso del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 (3); all'articolo 13 del R. decreto 30 novembre 1924, numero 2172 (3); all'art. 6 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176; all'art. 81 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; all'art. 8 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 o ad ogni altra disposizione legislativa di carattere speciale, fatta eccezione delle nomine disposte in base a convenzioni internazionali;

b) le abilitazioni alla libera docenza conferite in base all'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102; all'art. 10, comma I', del R. decreto-legge 27 ottobre 1927 n. 2135; all'art. 7 del R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 e all'art. 122 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e le abilitazioni alla libera docenza conferite per soli titoli in base a norme speciali dal 1935 in poi;

e) le concessioni della laurea « ad honorem » disposte in base all'art. 17 del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933; all'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 e all'art. 169 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

I professori, la cui nomina sia annullata per effetto della precedente lettera a), saranno ammessi al trattamento di quiescenza che possa loro spettare a norma di legge.

#### Art. 19

I professori universitari che siano stati o saranno riammessi in servizio nei casi previsti dai Regi decreti-legge 6 gennaio 1944, n.

9, e 20 gennaio 1944, n. 25, e dai decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, n. 255 e n. 264 (art. 5), saranno collocati a riposo alla fine dell'anno durante il quale compiranno il 75° anno di età. A tal uopo la loro riassunzione in servizio può essere disposta anche se anteriormente ad essa abbiano raggiunto il 70° anno. Il presente comma si applica anche nel caso dei professori che saranno nominati in base all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264.

I professori universitari che abbiano chiesto il collocamento a riposo al fine di non prestare il giuramento di fedeltà al regime fascista o che vi siano stati collocati per non averlo prestato o che siano stati dispensati dal servizio per motivi politici nei casi previsti dalle lettere c) e d) del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, potranno in casi eccezionali, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e sentito il Consiglio dei Ministri, essere riassunti in servizio anche se al momento della riassunzione abbiano sorpassato il 75° anno di età; e in tal caso non saranno soggetti ad alcun ulteriore limite di età per il collocamento a riposo.

#### Art. 20

L'art. 13, comma I°, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301 è abrogato.

La riammissione in servizio dei professori di ruolo delle Università e degli Istituti di istruzione superiore ai sensi del R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9; del R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; e dei decreti legislativi Luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), ha luogo nella stessa Università od Istituto e nella stessa cattedra di cui essi erano titolari all'atto della cessazione dal servizio.

Nel caso che la cattedra sia occupata, l'attuale titolare può essere trasferito nella stessa sede, anche d'ufficio, sia alla stessa cattedra presso altra Facoltà, sia a cattedra affine della stessa o di altra Facoltà. Non è ammesso il ricorso di cui all'art. 3 del presente decreto nè contro tale trasferimento nè contro la deliberazione della Facoltà che in tempo successivo proponga la restituzione

del professore alla cattedra precedentemente occupata.

Ove il carattere della disciplina e il numero degli studenti lo consiglino, si potrà addiventare anche al raddoppiamento della cattedra.

Se al momento della riammissione in servizio, di cui al 2° comma del presente articolo, non vi siano posti di ruolo disponibili nella Facoltà, la riammissione avviene in soprannumero. In tal caso il posto in soprannumero dovrà essere riassorbito alla prima vacanza che si produca nella Facoltà.

I trasferimenti previsti nel presente articolo possono essere disposti, per ciò che riguarda la decorrenza, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 93, ultimo comma, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

#### Art. 21

I professori riammessi in servizio ai sensi dell'articolo precedente, i quali siano ancora straordinari, possono chiedere di essere sottoposti a giudizio per la nomina ad ordinario, ai sensi dell'art. 78 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, anche se all'atto della cessazione dal servizio non avevano ancora compiuto il triennio solare di insegnamento. Qualora non si avvalgano di tale facoltà, essi saranno sottoposti al giudizio per la nomina ad ordinario al termine del triennio di effettivo insegnamento, in esso computandosi il periodo di servizio prestato anteriormente alla cessazione. In ogni caso, la nomina ad ordinario è conferita, agli effetti giuridici, con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui il professore avrebbe compiuto il triennio solare di insegnamento, ove non fosse intervenuta la cessazione dal servizio.

#### Art. 22

Le disposizioni dei tre precedenti articoli valgono, in quanto siano applicabili, anche per le riammissioni in servizio già disposte precedentemente alla pubblicazione del presente decreto.

#### Art. 23

I professori straordinari stabili delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore che cessarono dal servizio per volontarie dimissioni anteriormente all'entrata in vigore del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, possono essere riammessi in servizio col grado iniziale di ordinario alle condizioni stabilite dall'art. 109, comma 2° del Testo unico 31 agosto 1933, numero 1592.

#### Art. 24

I professori straordinari stabili di lingue straniere degli Istituti superiori di Scienze economiche e commerciali, ora Facoltà di economia e commercio, rimasti fuori ruolo per effetto della legge 20 marzo 1913, n. 268, sono ammessi, ai soli effetti giuridici, alla normale carriera di professori ordinari, con decorrenza dal 16 ottobre 1924.

Agli effetti economici la presente disposizione si applica con decorrenza dal 1° novembre 1944, con esclusione di qualunque effetto retroattivo: al solo fine della determinazione della media triennale per la liquidazione della pensione la decorrenza è fissata al 1° novembre 1941.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo sarà rimborsata allo Stato dalle Università presso le quali gli interessati sono in servizio. Si osserveranno all'uopo le disposizioni emanate in occasione dell'aggregazione alle Università stesse degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali delle rispettive sedi.

#### Art. 25

In deroga al disposto dell'art. 134 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, gli aiuti e gli assistenti delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore possono essere trattenuti in servizio per oltre un decennio, anche se non abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza o se abbiano superato i 60 anni di età.

#### Art. 26

Salvo quanto è disposto dall'art. 192 del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, circa l'aggruppamento e il concentramento delle fondazioni universitarie, la riforma dei loro statuti, regolamenti e tavole di fondazione e la trasformazione dei loro fini, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a rivedere in via straordinaria, sulla proposta dei Consigli di amministrazione delle Università e degli Istituti di istruzione superiore, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, i detti statuti, regolamenti e tavole di fondazione al solo fine di adattarli alle nuove esigenze della vita politica italiana ed entro i limiti di tale necessità. Quando l'adattamento non sia possibile, le fondazioni possono essere soppresse ed i relativi patrimoni restituiti ai fondatori o devoluti a terze persone, ai sensi dell'art. 28 capov. del Codice civile.

I provvedimenti saranno presi sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, e saranno emanati con decreto Luogotenenziale su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

#### Art. 27

L'attuazione del nuovo ordinamento delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia, previsto dalla legge 26 gennaio 1942, n. 78, è rinviata a data da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto coi Ministri delle finanze e del tesoro.

#### Art. 28

Le disposizioni del R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, riguardanti la sospensione per l'anno 1944 della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere architetto, agronomo, veterinario perito forestale, della professione in materia di economia e commercio e degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche sono estese all'anno 1945, salvo quanto è stabilito nel comma seguente.

I certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale potranno essere rilasciati a chiunque, munito della laurea o diploma necessario per accedere ad un determinato esame di Stato, non vi si sia presentato. In nessun caso tali certificati potranno essere rilasciati a coloro che, presentatisi, siano stati dichiarati non idonei, a meno che essi non superino, in una Università o Istituto d'istruzione superiore governativo, speciali esami per le prove fallite, indetti a questo solo fine e regolati con le modalità che saranno stabilite dalle autorità accademiche. Per l'ammissione a tali esami il candidato è tenuto a pagare la tassa e i contributi prescritti per i comuni esami di Stato.

#### Art. 29

Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di comandare presso l'Amministrazione centrale, sino a tutto il 31 dicembre 1947, non più di quattro impiegati di gruppo B o C del ruolo delle segreterie universitarie, in relazione alle particolari esigenze degli uffici cui è demandata la vigilanza sull'amministrazione finanziaria delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore.

#### Art. 30

Sino all'anno accademico successivo alla cessazione dello stato di guerra l'ammontare della sopratassa speciale istituita dal R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, modificato con la legge 16 marzo 1942, n. 294, che le Università e gli Istituti d'istruzione superiore dovrebbero versare in conto entrate del tesoro, è incamerato dalle rispettive Università e Istituti.

Le somme, che eventualmente fossero state versate in Tesoreria dagli Enti universitari, saranno iscritte, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1114, nell'apposito capitolo del bilancio del Ministero della pubblica istruzione (parte straordinaria) e saranno integralmente rimborsate agli Enti stessi, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

### Art. 31

Per l'anno accademico 1944-45 saranno esonerati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi scolastici, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, gli studenti universitari di disagiata condizione economica, i quali:

a) siano orfani di guerra o di caduti per la causa della libertà ovvero orfani di caduti sul lavoro o figli di mutilati per la causa della libertà o del lavoro, ovvero siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la causa della libertà o del lavoro;

b) appartengano a famiglia residente nel territorio nazionale, la quale, posteriormente alla data del 10 giugno 1943, abbia dovuto abbandonare la sua residenza in relazione agli avvenimenti bellici, o a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi attualmente in territorio occupato dal nemico o traesse gli ordinari mezzi di sussistenza da persone o cose che si trovino in territorio occupato dal nemico;

c) appartengono a famiglia il cui genitore o la persona che ne costituisce il principale sostegno economico si trovi o venga a trovarsi nella condizione di arruolato volontario, trattenuto o richiamato alle armi, di partigiano, di prigioniero di guerra o di internato civile o militare, o si trovino essi stessi in una di tali condizioni e debbano provvedere da sé al proprio sostentamento.

Le somme non percepite dalle Università e dagli Istituti di istruzione superiore in dipendenza degli esoneri previsti dal presente articolo saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

### Art. 32

Gli esoneri previsti dal precedente articolo non sono concessi agli studenti che abbiano demeritato per la condotta, oppure che si trovino nelle condizioni di ripetenti o di fuori corso; oppure - limitatamente alle categorie di studenti previste nella lett. a) che non siano in regola con gli esami del piano di studi consigliato per l'anno precedente dalla Facoltà a cui siano iscritti o di un diverso piano giudicato equivalente dalla Facoltà

stessa, o che siano stati precedentemente respinti in alcuno di tali esami: oppure che, già laureati o diplomati, si siano iscritti per il conseguimento di altra laurea o diploma.

### Art. 33

Per l'anno 1944-45, resta fermo il disposto dell'art. 226, comma 1°, del Testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

### Art. 34

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, esercizio 1944-45, parte straordinaria, è stanziata la somma di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) da erogare in favore delle Università, degli Istituti di istruzione superiore e degli Istituti scientifici speciali per metterli in grado di provvedere a un primo risanamento dei loro bilanci. Alla concessione degli assegni ai detti Enti si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro.

### Art. 35

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per gli articoli in cui sia diversamente disposto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1945

UMBERTO DI SAVOIA  
BONOMI - ARANGIO RUIZ - PESENTI - SOLERI

Visto, *il guardasigilli* TUPINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1945*

*Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 77*  
-FRASCA

# Italia del Sud

Negozi diretti di vendita della Libreria dello Stato

Napoli, Via Chiaia, 5 - Telefono 20561

## ELENCO DELLE LIBRERIE CONCESSIONARIE

- AVELLINO:** Libreria Casa Mariano, Via Giuseppe Nappi, 47.
- BARI:** Giuseppe Pansini e F., Corso Vittorio Emanuele, 100 - 102; Libreria Fratelli D'Ecclesia di Giovanni, Via Putignano, 71.
- BENEVENTO:** Tomaselli E., Corso Garibaldi, 219;
- BRINDISI:** Ugo Carlucci, Corso Umberto I, 30;
- CAGLIARI:** Libreria «Kàralis»: F.lli Giuseppe e Mario Dessi, Corso Vittorio Emanuele, 2;
- CALTANISSETTA:** Calogero Giannone;
- CAMPOBASSO:** « Casa del Libro » di Nicola Battista, Palazzo del Teatro;
- CASERTA:** F. Croce e F.;
- CATANIA:** Libreria «Intern. Giannotta Nicolò», Via Lincoln, 275 - 275; Società Editrice Internazionale Via Vittorio Emanuele, 135; « Casa del Libro » di Domenico Russo, Via Etnea, 217.
- CATANZARO:** Libreria Bottega del Libro di F. Masciari, Corso Vittorio Emanuele, 76; Libreria Scaglione di G. Mauro, Via Duomo, 1;
- COSENZA:** Rag. Luigi Luberto, Corso Telesio, 10;
- ENNA:** Libreria Buscemi;
- FOGGIA:** Pilone Michele, Piazza Lanza, 73;
- MATERA:** Stabilimento Montemurro, Via Italo Balbo, 2;
- MESSINA:** G. Principato, Viale San Martino, 141-143; V. Ferrara, Viale San Martino, 45; G. D'Anna Viale San Martino;
- NAPOLI:** Libreria Internazionale Treves di Leo Lupi, Via Roma, 249-250; Raffaele Maiolo e F., Via T. Caravita, 30; Soc. Ed. Dante Alighieri, Via Vittorio Emanuele Orlando, 55;
- NUORO:** G. Masgaroli;
- PALERMO:** Libreria Roberto Tumminelli, Via Cavour, 116;
- REGG. CALABRIA:** Libreria Dott. Diego Ruatto, Corso Garibaldi, 190;
- SALERNO:** N. Saracino, Corso Umberto I°, 13-14;
- SASSARI:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele, 14;
- SIRACUSA:** « Casa del Libro », Via Maestranza, 39;
- TARANTO:** Rag. L. De Pace, Via d'Aquino, 104;
- TRAPANI:** Libreria Yito De Gregorio, Corso Vittorio Emanuele, 63.

*Pubblicazione edita dal Sindacato Sociale Scuola  
Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06 4940519  
[www.federazioneitalianascuola.it](http://www.federazioneitalianascuola.it)  
e-mail: [info@federazioneitalianascuola.it](mailto:info@federazioneitalianascuola.it)*